



Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana

Convenzione per la gestione associata della funzione PERSONALE

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BERTINORO, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, FORLIMPOPOLI, GALEATA, MELDOLA, MODIGLIANA, PREDAPPIO, PREMILCUORE, PORTICO E SAN BENEDETTO, ROCCA SAN CASCIANO, TREDOZIO, SANTA SOFIA e L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE, PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE della funzione PERSONALE (ART. 7, COMMA 3, L.R. 21/2012 SUCC. MODIF., DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, lett. A)

Il giorno 30 (trenta) del mese di giugno dell'anno 2020 nella sede dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, con la presente convenzione tra i signori:

- Gabriele Antonio Fratto, nato a Cesena (FC) il 03/04/1989 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BERTINORO (codice fiscale: 80002170407) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 36 del 29/06/2020;
- Marianna Tonnellato, nata a Zevio (VR) il 04/07/1987 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (codice fiscale: 8001950403) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 48 del 25/06/2020;
- Claudio Milandri, nato a Meldola (FC) il 04/06/1964 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (codice fiscale: 80002330407) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 12 del 25/06/2020;
- Francesco Tassinari, nato a Dovadola (FC) il 30/10/1965 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI DOVADOLA (codice fiscale: 80009550403) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 23 del 26/06/2020;
- Milena Garavini, nata a Forlimpopoli (FC) il 05/11/1967 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI FORLIMPOPOLI (codice fiscale: 80005790409) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 30 del 29/06/2020;
- Elisa Deo, nata a Rimini (RN) il 22/03/1982 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI GALEATA (codice fiscale: 80003190404) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 12 del 25/06/2020;
- Roberto Cavallucci, nato a Meldola (FC) il 07/09/1969 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MELDOLA (codice fiscale: 80007150404) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 22 del 23/06/2020;
- Giancarlo Jader Dardi , nato a Castelbolognese (RA) il 10/07/1954 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del

COMUNE DI MODIGLIANA (codice fiscale: 80002730408) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 24 del 25/06/2020;

- Roberto Canali, nato a Forlì (FC) il 24/09/1964 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI PREDAPPIO (codice fiscale: 80008750400) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 33 del 26/06/2020;
- Ursula Valmori, nato a Forlì (FC) il 03/02/1971 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI PREMILCUORE (codice fiscale: 80002530402) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 22 del 23/06/2020;
- Maurizio Monti, nato a Portico e San Benedetto (FC) il 22/05/1954 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO (codice fiscale: 00408940401) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 20 del 27/06/2020;
- Pier Luigi Lotti, nato a Forlì (FC) il 26/11/1965 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO (codice fiscale: 80013400405) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 11 del 23/06/2020;
- Simona Vietina, nata a Viareggio (LU) il 30/10/1970 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI TREDIZIO (codice fiscale: 00695070409) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 20 del 25/06/2020;
- Daniele Valbonesi, nato a Bagno di Romagna (FC) il 13/02/1977 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SANTA SOFIA (codice fiscale: 80008900401) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 19 del 25/06/2020;

E

- Gian Luca Zattini nato a Forlì (FC) il 12/04/1955 il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - Unione Montana (codice fiscale: 92071270406) in esecuzione della deliberazione di consiglio n. 7 del 24/06/2020;

PREMESSO che:

- in data 18 gennaio 2014 i seguenti Comuni hanno sottoscritto l'atto di adesione all'Unione di Comuni della Romagna forlivese: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia;
- l'Unione di Comuni della Romagna forlivese costituisce l'evoluzione della Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana ed è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana dell'Appennino Forlivese;
- ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- tra gli obiettivi strategici dell'Unione vi è il miglioramento dell'informazione verso i cittadini e lo sviluppo della partecipazione alla cosa pubblica e la puntuale rendicontazione delle attività e dell'utilizzo delle risorse pubbliche;

VISTO l'accordo ex art.15 della legge 241/90 e s.m.i. stipulato fra l'Unione di Comuni, i 15 Comuni aderenti e la Regione Emilia Romagna, RPI/2018/411 del 25/09/2018, con il quale le parti:

- perseguono il comune obiettivo di sostenere la crescita della Unione di comuni ed i conseguenti servizi/funzioni resi in forma associata favorendo, altresì, il più ampio sviluppo territoriale ed il riordino istituzionale di cui alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 13/15;
- si impegnano a collaborare reciprocamente e a svolgere tutte le attività previste nel presente Accordo per quanto di competenza, conformemente a quanto richiesto dalla legge regionale n. 21/2012 e dal PRT approvato con DGR n.1179/2018;

DATO ATTO che la gestione associata del personale mediante costituzione di un ufficio comune è riconosciuta funzionale alle finalità di contribuire all'integrazione territoriale attraverso il perseguimento di politiche del personale unitarie e più omogenee, che nel tempo potranno agevolare la mobilità dei lavoratori e la messa in comune di altri servizi e attività, e permetteranno di conseguire significativi livelli di efficienza ed efficacia, di realizzare economie di scala con conseguente riduzione di costi, nonché un utilizzo più

razionale delle risorse umane e tecnico-informatiche, garantendo nel contempo lo sviluppo professionale del personale coinvolto a vantaggio della qualità del servizio;

ATTESO CHE:

1. il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato al conferimento all'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana dei medesimi e alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti di cui allo statuto dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana;
2. i Comuni interessati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, il servizio personale, con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

Comune di Bertinoro:	delibera Consiliare n. 36 del 29/06/2020
Comune di Castrocaro Terme e T. del S.:	delibera Consiliare n. 48 del 25/06/2020
Comune di Civitella di Romagna:	delibera Consiliare n. 12 del 25/06/2020
Comune di Dovadola:	delibera Consiliare n. 23 del 26/06/2020
Comune di Forlimpopoli	delibera Consiliare n. 30 del 29/06/2020
Comune di Galeata	delibera Consiliare n. 12 del 25/06/2020
Comune di Meldola	delibera Consiliare n. 22 del 23/06/2020
Comune di Modigliana	delibera Consiliare n. 24 del 25/06/2020
Comune di Predappio	delibera Consiliare n. 33 del 26/06/2020
Comune di Premilcuore	delibera Consiliare n. 22 del 23/06/2020
Comune di Portico e San Benedetto	delibera Consiliare n. 20 del 27/06/2020
Comune di Rocca San Casciano	delibera Consiliare n. 11 del 23/06/2020
Comune di Tredozio	delibera Consiliare n. 20 del 25/06/2020
Comune di Santa Sofia	delibera Consiliare n. 19 del 25/06/2020

3. con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione di Comuni della Romagna forlivese, per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni aderenti delle attività e compiti di gestione e amministrazione del personale. La gestione associata in Unione deve comprendere la gestione dei procedimenti in materia di amministrazione giuridica ed economica del personale, sviluppo, organizzazione e contenzioso del lavoro e adozione dei relativi regolamenti.

2. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti:

- a) Reclutamento e organizzazione (Procedure selettive esterne ed interne; Programmazione del fabbisogno del personale; Assunzioni; Gestione spostamenti, trasferimenti, mobilità e comandi; Studi ed interventi di riorganizzazione)
- b) Gestione economica e previdenziale (Amministrazione economica del personale; Paghe e normativa fiscale; Gestione amministratori; Rimborsi e versamenti contributivi; Modello 770; elaborazioni contabili per i bilanci degli enti, denunce annuali; Conto annuale del personale, Gestione previdenziale)
- c) Rilevazione presenze (congedi, permessi, aspettative, ecc.); Registrazione e rendicontazione delle presenze; Statistiche per rilevazione assenze
- d) Gestione giuridica del rapporto di lavoro (Amministrazione giuridica del personale; Istituti giuridici del rapporto di lavoro; Conto Annuale (parte giuridica) e Relazione al Conto Annuale; Valutazione del personale; Gestione produttività collettiva ed altre forme di incentivazione; Gestione progressioni orizzontali; Aggiornamento fascicoli del personale; Certificazioni; Relazioni Sindacali)
- e) Gestione unitaria di tutti gli istituti contrattuali (circolari, modulistica unica, regolamenti interni, ecc.)

- f) Attività del NdV o OIV per l'Unione e i Comuni aderenti;
- g) Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro;
- h) Adempimenti connessi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008;
- i) Altri adempimenti connessi alle funzioni di cui ai punti precedenti.

3. E' costituito in capo all'Unione la Struttura Organizzativa Personale e ad essa sono trasferite le funzioni ed i compiti specifici come precisati dal funzionigramma dell'ente e secondo la struttura definita dall'organigramma.

4. Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente dalla struttura unificata secondo la ripartizione interna di funzioni, attività e competenze che sarà definita a livello organizzativo fra l'Unione e gli enti aderenti con successivi atti.

5. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, comma 2.

6. La gestione unificata del Personale ha come obiettivo anche quello di facilitare:

- una gestione coordinata e coerente dei diversi istituti contrattuali
- una gestione coordinata delle problematiche organizzative e normative che possono considerarsi rilevanti per il territorio di riferimento dell'Unione;
- una gestione coordinata e omogenea delle problematiche tecniche ed interpretative;
- una maggiore professionalità e specializzazione delle attività;
- una maggiore flessibilità e fungibilità nella gestione del personale.

7. La gestione unificata deve garantire il presidio dei bilanci e delle problematiche contabili ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica gravanti sull'Unione e sui singoli enti conferenti.

8. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

9. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

10. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene, compiutamente, con decorrenza dal 1 gennaio 2021.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

4. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, fatto salvo quanto indicato all'articolo 5 comma 4.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

6. La struttura organizzativa Personale dell'Unione, quale struttura organizzativa incardinata all'interno dell'organigramma dell'Unione, almeno nella fase iniziale, può essere articolata in servizi di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior rapporto con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni.

7. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione.

8. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

9. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

10. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

11. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.

ART. 3

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e dal personale che verrà individuato a seguito dell'approvazione di idonea convenzione con altri enti fatto salvo lo svolgimento diretto da parte dell'Unione di quei servizi che sono imprescindibilmente connessi al conferimento della funzione e o di quei servizi che sono appaltabili a terzi e nel rispetto degli obiettivi di

contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1. Sono fatti salvi i rapporti di ciascun ente con il proprio Organo di Revisione per le particolari caratteristiche di nomina e di funzioni svolte dal medesimo. Per quanto riguarda l'Organismo indipendente di valutazione (Oiv) dall'1 gennaio 2021 esso viene nominato direttamente dall'Unione per esercitare le sue funzioni nei confronti dell'Unione e di tutti gli enti aderenti all'Unione medesima.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma della struttura organizzativa Personale dell'Unione, articolato secondo le modalità stabilite dalla Giunta

dell'Unione, vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 4

DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura organizzativa dell'Unione spetta al Responsabile unico della Struttura che viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.
2. Per la migliore organizzazione della struttura e per assicurare il presidio delle attività e favorire le condizioni operative ed organizzative per lo svolgimento delle funzioni di presidio il Responsabile unico potrà delegare, a norma di legge e di regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività alle unità operative.
3. I responsabili delle unità operative assicurano il collegamento con la struttura organizzativa e il rapporto con l'ente di riferimento di cui costituiscono il referente per le materie oggetto del presente conferimento.

ART. 5

COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita.

4. L'Unione attua le finalità inerenti alla presente funzione conferita previo provvedimento adottato dai Comuni interessati, ivi compreso il Piano occupazionale e relativa programmazione, istituti contrattuali e politica del personale e sottoscrizione dei contratti decentrati.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione che dovessero essere accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione solo qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione al numero di dipendenti di ruolo, come risultanti dall'ultimo Conto Annuale del personale elaborato. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati; inoltre, è possibile concordare un diverso criterio, con un idoneo provvedimento di Giunta da concordarsi con i Sindaci.

La Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione del bilancio annuale, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 8 della presente convenzione.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.

7. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in corso d'anno.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

ART. 7

SEDE

1. La sede della struttura organizzativa associata del Personale dell'Unione è stabilita nella sede amministrativa distaccata a Predappio, in Via IV Novembre 12, fatta salva la possibilità che il personale comandato, previo accordo, possa prestare la sua opera presso l'ente di appartenenza, così come in presenza di convenzione con altro ente. . Sono sedi della citata struttura dell'Unione gli uffici dei servizi di presidio territoriale, collocati presso le attuali sedi dei Comuni conferenti.
2. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.
3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

ART. 8

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo

oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 9

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.
2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare (salvo diversa disposizione statutaria). Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione di Comuni della deliberazione consigliare adottata.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati. (salvi gli effetti sanzionatori conseguenti al recesso eventualmente previsti in statuto)
6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato

direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche: a) la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente; b) la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.

7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

ART. 11

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 12

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13

SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 14

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto fino all'emanazione di propri atti regolamentari, secondo quanto stabilito nel cronoprogramma, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, applicando i propri regolamenti.

2. La presente convenzione sostituisce a tutti gli effetti, tenuto conto di quanto previsto agli articoli che precedono, le precedenti convenzioni rep. n.1286 prorogata con appositi atti consiliari e rep n.50.

3. Con la stipula della presente convenzione vengono automaticamente risolte le precedenti convenzioni in materia di personale rep. n. 1286 prorogata con appositi atti consiliari e rep. n. 50.

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifici accordi e intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni contraenti, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto, 30 giugno 2020

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE

Gian Luca Zattini

IL SINDACO DEL COMUNE DI BERTINORO

Gabriele Antonio Fratto

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

Marianna Tonnellato

IL SINDACO DEL COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Claudio Milandri

IL SINDACO DEL COMUNE DI DOVADOLA

Francesco Tassinari

IL SINDACO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI

Milena Garavini

IL SINDACO DEL COMUNE DI GALEATA

Elisa Deo

IL SINDACO DEL COMUNE DI MELDOLA

Roberto Cavallucci

IL SINDACO DEL COMUNE DI MODIGLIANA

Giancarlo Jader Dardi

IL SINDACO DEL COMUNE DI PREDAPPIO

Roberto Canali

IL SINDACO DEL COMUNE DI PREMILCUORE

Ursula Valmori

IL SINDACO DEL COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO

Maurizio Monti

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

Pier Luigi Lotti

IL SINDACO DEL COMUNE DI TREDOZIO

Simona Vietina

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA

Daniele Valbonesi